



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 - TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 206

OGGETTO :

PRESA D'ATTO NUOVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DISTRETTO DEI LAGHI

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **11** e minuti **00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
MOALLI MARTA	ASSESSORE	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
Totale		6	

Totale 6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT.SSA GAMBA GIANNA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2017;

Visto il bilancio di previsione 2018-20 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19.12.2017;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità "TUSP" o "Testo Unico");

Dato atto che l'art. 24, comma 1, del suddetto TUSP dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 25.09.2017 all'oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Castelletto Sopra Ticino*", lo scrivente Ente ha deliberato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute, mantenendo la propria quota di proprietà nel Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. (quota di partecipazione 0,80; tipo di partecipazione: Diretta), con la seguente motivazione:

"Considerato:

- *che l'articolo 3 dello statuto della società Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., stabilisce: «La società si propone di organizzare a livello locale, e tenuto conto delle realtà territoriali economico -turistiche del Verbano - Cusio ed Ossola, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati; in particolare:*
 - a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) che sono costituiti o che si costituiranno ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 75 del 22.10.1996 e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 2 della citata Legge Regionale;*
 - b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;*
 - c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;*
 - d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;*
 - e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;*
 - f) partecipa alla valorizzazione di beni artistici, architettonici e ambientali»;*
- *che l'articolo 3, comma 2, lettera d) dello Statuto del Comune di Castelletto Sopra Ticino identifica, tra i criteri e i principi dell'azione del Comune, «la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e turistiche presenti nel proprio territorio»;*

- *che il D.p.r. 194/1996 annoverava le “Funzioni nel campo turistico” tra le 12 funzioni fondamentali in cui deve essere articolato il bilancio degli enti locali che anche il d.lgs. 118/2011, che ha riformato la contabilità degli enti locali, ha mantenuto tra le missioni fondamentali dei comuni, la missione 7 denominata: «Sviluppo e valorizzazione del turismo», così definita dal glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica»;*
- *che il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018 – 2010, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 26/07/2017 alla scheda della suddetta Missione 7 vengono descritte svariate attività da portare a termine nell'ambito della promozione turistica: tra esse è confermata l'adesione al Distretto Turistico dei Laghi con sede a Stresa;*
- *che, pertanto, le attività statutarie e i servizi resi dal Distretto Turistico dei Laghi sono, non solo compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Castelletto Sopra Ticino in quanto volte a migliorare ed agevolare la fruizione turistica del territorio, ma considerate indispensabili e strategiche nell'ambito della programmazione di mandato dell'Amministrazione Comunale;*
- *che l'impegno finanziario conseguente all'adesione al distretto è modesto (euro 700,00 annui) e decisamente sostenibile per le risorse finanziarie dell'Ente;*
- *che, per le considerazioni sopra esposte, non si ritiene opportuno procedere con l'alienazione delle partecipazioni societaria del Comune di Castelletto Sopra Ticino nel Distretto Turistico;*

Per le motivazioni sopra esposte l'Amministrazione Comunale, intende mantenere la propria quota di proprietà in Distretto Turistico del Laghi S.c.r.l. e non procedere ad alcuna delle azioni previste dall'articolo 20 del TUSP”;

Dato atto che:

- con documento prot. 17/1246 del 04.08.2017 (prot. comunale 23003 del 16.08.2017) il Distretto Turistico dei Laghi ha comunicato che l'Assemblea Ordinaria della società tenutasi a Verbania il 27 giugno 2017 ha deliberato la quota di partecipazione, per l'anno 2017 da parte dei soci del Distretto, pari ad euro 150,00 per la quota posseduta [n. 5 quote], chiedendo all'Ente di bonificare l'importo complessivo di euro 750,00;
- il costo unitario delle quote, in precedenza, era definito in euro 65,00;
- l'aumento delle suddette quote è motivato (estratto verbale dell'assemblea del 27.06.2017, prot. comunale n. 34093 del 05/12/2017):
“...dalla modifica della normativa regionale che prevede il cambiamento dei meccanismi di contribuzione, chiedendo un maggior impegno del territorio e quindi dei soci per il finanziamento delle attività dell'ATL...”;

Considerato che l'art. 19 (*contributi per l'organizzazione turistica*) della L.R. n. 14 del 11 luglio 2016 "*Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte*" dispone quanto segue:

"1. la Regione concede annualmente alle ATL contributi a parziale copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.

2. Ai sensi di quanto stabilito nel comma 1, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza turistica locale da parte dei soggetti titolari degli IAT di cui all'articolo 16";

Dato atto che l'aumento delle quote in premessa non dà luogo ad un aumento del capitale sottoscritto, variando detto capitale da € 80.229,77 del 2016 ad € 79.689,11 al 27.06.2017;

Considerato che l'aumento delle quote previste a carico del Comune di Castelletto Sopra Ticino non confligge con i principi della pubblica amministrazione, poiché l'azione di marketing e di valorizzazione turistica del territorio condotta dal Distretto garantisce una promozione dello stesso superiore rispetto a servizi di equivalente importo posti in essere in forma diretta dall'Ente;

Preso atto del disposto della Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 19/12/2017 all'oggetto "*Acquisizione quote Distretto dei Laghi*", la quale ha positivamente accolto le nuove quote di partecipazione definite dal Distretto;

Dato atto che il D.Lgs 267/2000, all'art.239 comma 1 lettera b) punto 3), prevede, in tema di società partecipate, che il parere dell'Organo di Revisione sia acquisito in merito alle modalità di gestione dei servizi ed alle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni ed appurato che il presente atto non rientra in detta tipologia di intervento;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, a decorre dal 2017, per le motivazioni espresse in premessa, l'aumento del costo unitario delle quote di partecipazione dei soci del Distretto, da euro 65,00 ad euro 150,00.

2. DI CONFERMARE l'acquisto annuale per parte dell'Ente, sino a nuova e diversa deliberazione, di n. 5 quote all'anno.

3. DI DARE ATTO che:

- dalla presente deliberazione, deriva per il Comune di Castelletto Sopra Ticino, il costo annuale di euro 750,00, il quale trova copertura economica al codice di bilancio 0502104 (ex cap.3714 3) dei bilanci 2017 e 2018/2020, esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 in quanto esigibili rispettivamente nel 2017, 2018, 2019 e 2020.
- di pari voce di costo il Consiglio Comunale ha deliberato, con atto 42 del 19.12.2017, si debba tenere conto nella predisposizione dei successivi bilanci.

4. DI DEMANDARE al Responsabile di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva;

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/01/2018

Castelletto S. Ticino , li 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT. SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA
